



Spett.li

ARPAE - SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
DGCTA@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali
servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Fornovo di Taro

Comune di Collecchio

Comune di Sala Baganza

Comune di Terenzo

Comune di Calestano

Comune di Felino

Comune di Medesano

Comune di Varano de Melegari

Comune di Berceto

Comune di Solignano

Comune di Valmozzola

Comune di Fontevivo

Comune di Noceto

Comune di Parma

Comune di Corniglio

Comune di Langhirano

Comune di Lesignano de Bagni

Comune di Neviano degli Arduini

Comune di Tizzano Val Parma

Comune di Traversetolo

Comune di Monchio delle Corti

Comune di Montechiaruolo

Comune di Palanzano

Prefettura di Parma

protocollo.prefpr@pec.interno.it

**Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e
Piacenza**

mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

Ag. Prot. Civile Reg. Emilia-Romagna - Sede di Parma

stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune Fornovo di Taro

protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it

A.USL. Distretto di Borgo Val di Taro

serv_med_lav_borgotaro@pec.ausl.pr.it

Unione dei comuni delle Valli Taro e Ceno

protocollo@pec.unionetaroceno.pr.it

Provincia di Parma

protocollo@postacert.provincia.parma.it

Montagna 2000

montagna2000@legalmail.it

Comando provinciale Vigili del Fuoco Parma

com.parma@cert.vigilfuoco.it

Ministero dello Sviluppo Economico Sezione UNMIG di Bologna

PEC.unmig.bologna@pec.mise.gov.it

Oggetto: Procedimento Unico di VIA ai sensi dell'art. 15 della LR 04/18 e dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/06 smi per il progetto denominato "Ampliamento per operazioni D1 e D15 dell'impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito in località Monte Ardone nel comune di Fornovo di Taro (PR), localizzato in Loc. Monte Ardone nel comune di Fornovo di Taro (PR) proposto da Palladio Team Fornovo Srl"-

- Conferenza dei Servizi del 16 febbraio 2022
- Restituzione della bozza di verbale di conferenza dei servizi ed osservazioni

Con riferimento al procedimento in oggetto, la scrivente osserva quanto segue, anche al fine di rimarcare l'andamento anomalo che ha avuto l'epilogo della Conferenza dei Servizi del 16 febbraio scorso.

Nel corso del procedimento, sono state richieste dagli enti e rese dalla scrivente numerose integrazioni per il cui deposito codesta Autorità procedente aveva fissato un termine di 30 giorni, successivamente prorogato per soli 60 giorni, a fronte della possibilità, a mente dell'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, di concedere fino 180 giorni tempo per soddisfare le richieste integrative (tale circostanza, come noto, ha generato un contenzioso, avviato quantomai prudenzialmente dalla scrivente).

La scrivente, nonostante l'esiguità del tempo concesso ed il diniego della sua proroga (per cui pende, peraltro contenzioso), è riuscita a soddisfare in modo esaustivo e completo tutte le richieste di integrazione documentale producendo una serie di elaborati chiari ed approfonditi per ogni aspetto.

La completezza della documentazione integrativa resa è emersa durante la conferenza dei servizi del 16 febbraio, allorquando gli enti si sono limitati a chiedere l'illustrazione degli elementi oggetto di integrazione, peraltro per aspetti di dettaglio, esulanti il grado di progettazione richiesto ai fini del rilascio del titolo autorizzativo richiesto.

Lo svolgimento della conferenza dei servizi ha permesso di chiarire gli aspetti su cui gli enti, talvolta in modo generico o anche inappropriato, hanno chiesto chiarimenti ed esposto osservazioni.

La bozza del verbale trasmesso permette di ripercorrere le questioni oggetto di chiarimento ed il loro tenore ed in relazione a talune di esse devono essere effettuate le seguenti precisazioni (le questioni non trattate non presentano aprioristicamente aspetti problematici di sorta).

Procedendo secondo l'ordine degli interventi, la prima questione trattata riguarda lo studio olfattometrico. Ogni aspetto evidenziato dal competente servizio territoriale di ARPAE ha ottenuto un riscontro puntuale ed esaustivo da parte del primario studio di consulenza incaricato dalla scrivente (Studio Progress) nelle persone dei Dottori Claudio Dipietro ed Andrea Rossi. All'esito di quanto osservato da detti consulenti, si è esaurita la discussione sul punto, senza che il competente ufficio di ARPAE abbia sollevato ulteriori osservazioni, richieste di ulteriori e puntuali di chiarimento. A sua volta, il chiarimento richiesto dall'AUSL Distretto Valli Taro e Ceno riguardava, questioni riguardanti il calcolo delle distanze dai ricettori sensibili, e ciò, come evidenziato dagli enti, in ragione, come premesso dai medesimi rappresentanti dell'ente, della loro inesperienza in materia. La spiegazione è stata resa, descrivendo la metodica di prassi utilizzata (mutuata dalla regolamentazione in vigore in Trentino Alto Adige), in assenza di una normativa nazionale e regionale (emiliana) di riferimento.

Successivamente sono stati richiesti, dal Comune, chiarimenti relativi agli interventi di carattere edilizio. Nel rimandare alle spiegazioni rese, come risultanti dalla bozza di verbale restituito a valle delle precisazioni apportate, si evidenzia come le questioni sollevate dal Comune - oltre a riguardare aspetti di dettaglio che possono e devono trovare risoluzione in sede esecutiva, eventualmente a valle di prescrizioni apposte al provvedimento autorizzativo - afferiscono al rilascio del permesso di costruire, che si pretende ricompreso tra i titoli annesso al PAUR, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del D.lgs. 152/2006, è titolo sostituito dall'AIA. La norma, operando il richiamo all'articolo 208 del D.lgs. 152/2006, supera quindi ogni problema alla conformità urbanistica, posto che la definizione del procedimento autorizzativo annette la variante automatica allo strumento di pianificazione comunale.

Ciò detto, laddove dovessero sussistere dei refusi su tavole e documenti progettuali inerenti le costruzioni previste dal progetto, questi potranno essere corretti, non costituendo tale attività integrazione documentale. Elementari principi di economicità dell'azione amministrativa, sanciti anche normativamente dall'articolo 2 della Legge 241/90, implicano che l'interessato possa sempre correggere meri errori materiali e refusi. Ciò tanto più ove si consideri che, a fronte di una poderosa richiesta di integrazione documentale, al proponente sono stati concessi solo novanta giorni di tempo, poi neppure prorogati, per effettuare le proprie integrazioni. In questo contesto, non concedere la possibilità di ovviare a refusi e omissioni formalistiche costituirebbe illegittimità ulteriore a quella già censurata durante il procedimento.

Quanto alle questioni, afferenti agli aspetti urbanistici e sismici relativi alla nuova baracca di cantiere, ancorché riguardanti una struttura accessoria ed evidentemente ancillare rispetto al progetto da approvarsi, la scrivente ritiene che dette questioni possano e debbano essere superate mediante uno stralcio della relativa previsione progettuale, onde non siano frapposte come pretese ragioni di intralcio ad una rapida e positiva definizione del procedimento. Si allegnerà pertanto formale rinuncia all'edificazione della nuova baracca, con previsione di mantenimento dell'attuale. Lo stesso dicasi per le osservazioni sollevate con riferimento alla baia rifiuti, certamente ovviabili, ove fossero ritenute preclusive, mediante un lieve ridimensionamento della medesima che garantirà comunque un volume di stoccaggio utile alla segregazione dei rifiuti.

Relativamente ai rilievi del Servizio Geologico e Sismico e dei Suoli, al netto di quanto si osserverà nel merito del loro contenuto, sotto un profilo procedimentale, si osserva come gli aspetti evidenziati da detto Servizio riguardino il dettaglio esecutivo richiesto dalla normativa di settore (nel caso di specie, quello della normativa antisismica) e per essi valga pertanto il disposto del comma 7-bis dell'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006, che ne rinvia l'acquisizione ad un momento successivo al rilascio del PAUR, con possibilità di una sua successiva rideterminazione sullo specifico titolo. L'introduzione del comma 7-bis citato risponde sia alla ratio di una rapida definizione dei procedimenti di PAUR (finalizzata alle esigenze di celerità nella realizzazione di opere di pubblica utilità, e quindi indispensabili, come la discarica di Fornovo) sia a ragioni di economicità (finalizzate ad evitare il dispendio di risorse economiche che sia poi vanificato dalla mancata approvazione del progetto).

Orbene, se da un lato, per le ragioni anzidette, il progetto esecutivo consegue al rilascio del PAUR, a sua volta, anche la documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico non potrebbe che conseguire al rilascio del PAUR, posto che la medesima, come emerge dalla DGR 1373/2011 deve accompagnare il progetto esecutivo.

Del resto, sarebbe troppo agevole dimostrare l'irragionevolezza e lo sviamento dell'azione di codesta ARPAE, laddove debba ritenersi che la medesima abbia in effetti preteso tale simile dettaglio di progettazione, concedendo però solo un termine di 90 giorni totali per la relativa elaborazione, denegando

per giunta una legittima richiesta di proroga (ancora più legittima, se tale fosse stata la pretesa dell'ente).

Ciò detto, deve rimarcarsi come la documentazione richiesta da detta DGR sia stata comunque allegata o debba darsi per scontata (si allude, ad esempio, ai monitoraggi), senza che, per tutto quanto appena osservato, possa rilevare la presunta omissione in relazione agli aspetti evidenziati dal Servizio Geologico e Sismico e dei Suoli, come spiegato dai tecnici specialisti della scrivente, secondo quanto riportato nella bozza di verbale.

Alla luce del disposto di tale norma, il rilievo del Servizio Geologico e Sismico e dei Suoli della necessità di un dettaglio esecutivo contraddice la ragione del disposto dell'articolo 27-bis citato, e, laddove opposto come motivo di incompletezza documentale, si tradurrebbe senz'altro in una illegittima determinazione. Ciò tanto più dove, taluni aspetti, quali ad esempio i monitoraggi, sono scontati, nel contesto di un intervento come quello progettato.

Nel merito, le scelte progettuali sono state poi comunque giustificate, alla luce dei chiarimenti resi dal Professore Manassero e dal Dott. Fioroni, a cui si rimanda.

Circa la disponibilità alla stipula di una convenzione con il Comune, si ribadisce quanto già riportato nel verbale, sottolineando peraltro la notoria ostilità dell'ente all'ampliamento della discarica, manifestata pubblicamente quale sorta di vessillo politico, che, in quanto tale, prende le mosse da preconcepite ragioni propagandistiche, ma non certo da problemi reali e concreti derivanti dall'insediamento dell'impianto (problemi che in questi anni, mai si sono manifestati). Tale circostanza, sarebbe quasi inutile evidenziarlo, rende ovviamente difficoltosa la negoziazione e poi la conclusione di un accordo convenzionale con il Comune, che già in relazione alla precedente convenzione si è reso inadempiente rispetto a talune obbligazioni, ma in generale al dovere di buona fede, che connota il comportamento delle parti di un rapporto con contenuto negoziale (per questo motivo pende contenzioso avanti al TAR ed al Tribunale di Parma, che ha già sospeso le pretese pecuniarie dell'amministrazione comunale). Si deve ragionevolmente ritenere che codesta Autorità procedente non intenda certo subordinare la positiva definizione del presente procedimento alla stipula di un rapporto convenzionale con il Comune, posto che tale scelta sarebbe evidentemente connotata di abusività (e quindi illegittima). Piuttosto, laddove si intenda rafforzare la certezza dell'impegno di intervenire strutturalmente su infrastrutture esterne al sito, potrà richiedersi la presentazione di un atto unilaterale d'obbligo, che la scrivente fin da ora si impegna, ove occorrendo, a sottoscrivere.

Quanto infine al rilievo del Servizio Geologico e Sismico e dei Suoli circa il rapporto tra l'autorizzazione sismica richiesta nell'ambito del presente procedimento per l'ampliamento della discarica con l'autorizzazione sismica già rilasciata in relazione al corpo di discarica in coltivazione, si evidenzia come gli allegati tecnici della richiesta evidenzino in modo puntuale e preciso cosa la scrivente intenda effettuare. Il contenuto progettuale è ben preciso e rispetto a tale contenuto, anche gli enti, hanno potuto comprendere le azioni da compiersi. La circostanza che la relativa istanza sia presentata come nuova istanza, piuttosto che come variante della preesistente (di cui con determina dirigenziale n. 3208 del 12 settembre 2018), si traduce in un rilievo puramente formalistico, riguardando in nomen apposto sul modulo della relativa richiesta. La posizione dell'ente è tanto più formalistica ove si consideri che la presentazione dell'istanza come nuova è più garantista per gli enti, in quanto impone di sottoporre la proposta progettuale al Comitato Tecnico Scientifico. In ogni caso, come già trascritto a verbale, la scrivente al fine di coordinare i procedimenti, dichiara di aver presentato l'istanza in questione come nuova istanza, a valere anche come variante di quella di cui alla determina dirigenziale n. 3208 del 12 settembre 2018, riservandosi nel contempo di depositare, con autonoma presentazione, la relativa

documentazione come istanza di variante ad autorizzazione vigente (tale rappresentazione, riguardo una variante ad autorizzazione vigente, non potrebbe costituire integrazione nel presente procedimento nè essere considerata come tale).

Nell'ambito della seduta della conferenza dei servizi, rispetto alle varie questioni sopra evidenziate, veniva evidenziata da codesta ARPAE procedente l'esigenza di dover rendere, da parte della scrivente, ulteriore documentazione. Tale esigenza preannunciata prima della disposta pausa ai lavori della conferenza dei servizi, non si è concretizzata in una specifica richiesta da parte di codesta ARPAE. Quest'ultima, infatti, dopo la pausa ai lavori della conferenza ed all'esito di un confronto con gli altri enti, ha infatti mutato l'atteggiamento nei confronti della scrivente, tralasciando il ruolo collaborativo che la legge impone di tenere all'ente (soprattutto nell'ambito di un procedimento per il rilascio di un'autorizzazione, che costituisce una mera funzione di controllo preventivo rispetto ad una libera attività imprenditoriale).

In particolare, codesta ARPAE si rifiutava di evidenziare quali specifici elementi, a suo avviso, rendevano necessari approfondimenti e chiarimenti specifici, da illustrarsi per iscritto e con ulteriori precisazioni, lasciando quindi sottendere tale necessità, ma non specificandola nel contenuto e serbandosi quindi sul punto un atteggiamento enigmatico. Tale comportamento non è conforme ai canoni di correttezza che deve connotare l'azione amministrativa ed è vissuto, dalla scrivente, come sintomatico della volontà, acquisita dall'ente competente, di voler assecondare l'istanza di coloro che si oppongono, per le già denunciate ragioni preconcepite, atecniche e di matrice politica, all'ampliamento della discarica. Tale volontà ostile, del resto, si era già manifestata allorchè l'ente ha negato alla scrivente la proroga dell'esiguo termine richiesto dalla scrivente.

Con l'auspicio che quanto sopra denunciato sia solo un'errata sensazione della scrivente, è quindi trasmessa la bozza del verbale con le modifiche apportate unitamente ad una nota illustrativa dei chiarimenti resi in conferenza e con espressa riserva di presentarne di ulteriori entro la riunione del 6 marzo 2022, auspicando che la conferenza dei servizi possa definire positivamente i lavori con l'approvazione del progetto, posto che, ad oggi, quanto emerso dall'istruttoria, depone in tutto e per tutto per l'assentibilità dell'ampliamento.

Cordiali saluti.

Il Gestore

Dott. Luca A. M. Crepaldi

Alla presente si allegano :

- Verbale CDS del 18/2/22;
- Chiarimenti a seguito della conferenza dei servizi tenutasi in data 16.02.2022
- Allegato 2582_3937-PDC-T06- Rev.1.pdf
- Allegato 01 -TA0014-22r00-21837.pdf